



---

Corte III  
C-2701/2018

## Sentenza dell'11 febbraio 2019

---

Composizione

Michela Bürki Moreni statuente quale giudice unica,  
cancelliere Luca Rossi.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_,  
Recapito destinatario: c/o (...),  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione CSC,**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,  
adesione all'assicurazione facoltativa  
(decisione su opposizione dell'8 marzo 2018).

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino svizzero, nato il (...) 1988, domiciliato in Svizzera fino al 31 dicembre 2014, ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito: AVS) da gennaio 2009 fino a settembre 2013 (doc. 1 e 3 dell'incarto della Cassa Svizzera di Compensazione [di seguito: CSC]). Dal 31 dicembre 2014 si è trasferito all'estero e risiede durevolmente a B.\_\_\_\_\_, dove svolge attività lucrativa dal 1 gennaio 2016 (doc. 1 p. 1 -4).

**B.**

**B.a** Il 31 agosto 2017 A.\_\_\_\_\_ ha depositato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito: assicurazione facoltativa – doc. 1).

**B.b** Con decisione del 25 settembre 2017 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa, rilevando che quest'ultima era tardiva e che dal mese di settembre 2013 nessun contributo era più stato versato dall'assicurato all'AVS (doc. 2, 3).

**C.**

Con opposizione de 5 novembre 2017 A.\_\_\_\_\_, riferendo di aver condotto i propri studi fra il 2013 e il 2015 e di aver iniziato a lavorare a tempo pieno a partire dal 2016, ha esortato l'autorità inferiore a voler riconsiderare la propria decisione, producendo in allegato certificato di master rilasciato il 22 agosto 2015 (doc. 4).

**D.**

Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2018 la CSC ha rigettato l'opposizione del ricorrente e confermato la decisione del 25 settembre 2017, ribadendo che la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa, in assenza di circostanze straordinarie giustificanti un prolungamento del termine (neppure evocate dall'opponente), era da considerarsi tardiva (doc. 6).

**E.**

Con ricorso del 28 aprile 2018, depositato il 1° maggio 2018 presso l'Ambasciata Svizzera per gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein (doc. TAF 7), A.\_\_\_\_\_ ha contestato la mancata ammissione all'assicurazione facoltativa e, ribadendo le motivazioni già addotte in sede di opposizione, ha postulato la rivalutazione del caso (doc. TAF 1).

**F.**

Nella risposta al gravame del 14 agosto 2018 la CSC ha chiesto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 10).

**G.**

Il ricorrente ha rinunciato a presentare l'atto di replica (doc. TAF 11 e 12).

**Diritto:****1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

**1.2** Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

**1.3** Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

**1.4** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

## 2.

**2.1** Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, in concreto l'adesione all'assicurazione facoltativa (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).

**2.2** L'interessato ha presentato domanda il 31 agosto 2017, mentre l'adesione all'assicurazione facoltativa, se giustificata, diverrebbe attuale il 1° gennaio 2015 (consid. A e art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OAF, RS 831.111]). In concreto si applica pertanto il diritto in vigore al momento della domanda (sentenza del TAF C-6632/2013 del 13 novembre 2015 e C-6719/16 del 7 giugno 2018) e, se necessario, ai fini dell'accertamento delle condizioni di ammissione, anche disposizioni in vigore precedentemente a tale data.

## 3.

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione se il rigetto da parte della CSC della domanda di adesione all'assicurazione facoltativa presentata dal ricorrente il 31 agosto 2017 è conforme al diritto federale.

## 4.

L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 37).

**4.1** Ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propriamente detta), sono assicurate all'AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un'attività lucrativa (let. b). Per l'assicurazione obbligatoria propriamente detta, l'affiliazione avviene *ex lege*: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L'assoggettamento al regime dell'AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell'art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condizione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., n° 40).

**4.2** In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l'adesione all'assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea

2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (VALTERIO, op. cit., n° 158).

Tali condizioni sono cumulative; ciò significa che nella misura in cui una di esse non è adempiuta, l'adesione all'AVS/AI facoltativa non è possibile.

L'art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo "d'assicurazione" e non di "contribuzione", ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni in svizzera come anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (VALTERIO, op. cit., n° 158).

**4.3** L'art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS ha conferito al Consiglio federale il compito di emanare le disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa, riguardanti, segnatamente, il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione, competenza concretizzata con l'adozione dell'OAF.

**4.4** Per l'art. 7 cpv. 1 OAF le persone che adempiono le condizioni dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all'assicurazione facoltativa.

A tal proposito l'art. 8 cpv. 1 OAF dispone che la persona interessata ad aderire all'assicurazione facoltativa deve trasmettere una dichiarazione di partecipazione per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; l'inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all'assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C\_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2).

È utile rammentare in proposito che l'ignoranza del diritto, segnatamente del termine di adesione all'assicurazione facoltativa, non può giovare all'assicurato, nella misura in cui non vi siano errate indicazioni da parte dell'autorità competente (sentenza del Tribunale federale H 245/04 del 29

marzo 2014, consid. 4.1 et i riferimento ivi citati; sentenza del TAF C-3417/2016 del 2 agosto 2016 consid. 4.2 ; VALTERIO, op.cit., n° 161).

L'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 2 OAF).

## 5.

**5.1** Nell' evenienza concreta, il ricorrente è cittadino svizzero e al momento della domanda risiedeva e risiede tutt'ora a B.\_\_\_\_\_ negli Emirati Arabi Uniti, Stato non membro dell'UE o dell'AELE. Precedentemente alla partenza per l'estero, il 31 dicembre 2014, quest'ultimo era stato domiciliato in Svizzera per più di cinque anni – nel 2008 risulta essersi trasferito a Meilen da Caslano – lavorando anche saltuariamente tra il 2009 e il 2013 (cfr. doc. 3) e pertanto risulta assicurato all'assicurazione obbligatoria ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 2 cpv. 1 LAVS. A tal proposito questo Tribunale osserva che nella fattispecie – per il conteggio del periodo di cinque anni – non ha incidenza il fatto che durante il 2011 il ricorrente non abbia versato alcun contributo, né tantomeno che l'ultimo contributo sia stato versato nel mese di settembre 2013, dal momento che determinante è unicamente il periodo durante il quale quest'ultimo è stato assoggettato all'assicurazione obbligatoria, in concreto in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett.a LAVS. Ne consegue che tutte le condizioni poste dall'art. 2 cpv. 1 LAVS sono adempiute e A.\_\_\_\_\_ era di principio legittimato a domandare l'adesione all'assicurazione facoltativa.

**5.2** Dall'incarto emerge tuttavia che l'assicurato ha depositato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa il 31 agosto 2017 (doc. 1 p. 3) e meglio due anni e otto mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (si confronti art. 8 cpv. 1 OAF) avvenuta, in concreto, il 31 dicembre 2014 con la partenza verso gli Emirati Arabi Uniti dell'assicurato (doc. 1 p. 4). Tale circostanza non contestata dal ricorrente e attestata dal comune del suo ultimo domicilio in Svizzera, non risulta contraddetta da alcun documento dal quale risultino ulteriori versamenti di contributi in favore dell'assicurazione obbligatoria da parte dell'interessato nel corso degli anni in cui quest'ultimo riferisce di aver condotto i propri studi (2014-2015). Del resto, in occasione della domanda di adesione ha indicato di aver nel periodo interessato intrapreso uno studio a B.\_\_\_\_\_ terminatosi nell'agosto 2015 (doc. 1 pag. 1). In simili circostanze la domanda di adesione è chiaramente tardiva.

## 6.

**6.1** Secondo l'art. 11 OAF in caso di circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può, su richiesta, prorogare di un anno al massimo il termine per la presentazione della dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa. La concessione o il rifiuto della proroga dev'essere notificata mediante decisione soggetta a ricorso.

**6.2** Secondo dottrina e giurisprudenza, per circostanze straordinarie si intendono degli avvenimenti oggettivi, ossia quei casi in cui il richiedente è impedito a depositare la propria domanda di partecipazione per dei motivi indipendenti dalla sua volontà, o in cui, sebbene l'abbia depositata, lo ha fatto tardivamente a seguito di un'indicazione fallace della Cassa di compensazione (VALTERIO, op. cit., n° 162). Giova precisare che l'errore (di diritto) riguardo alla qualità di assicurato all'AVS non rappresenta una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 11 OAF tale da giustificare una proroga del termine di adesione all'assicurazione facoltativa (DTF 114 V 1, consid. 4b e le referenze ivi citate). Allo stesso modo, non costituisce una circostanza straordinaria l'ignoranza dei diritti e dei doveri che l'OAF pone a carico del richiedente (DTF 114 V 1, consid. 4; 97 V 213, consid. 2; sentenza del TAF C-6766/2009 del 7 settembre 2011, consid. 5). Infine la giurisprudenza ha pure ritenuto che una proroga del termine non potrà essere concessa a un assicurato che lascia la Svizzera per stabilirsi all'estero e che non si è preoccupato della possibilità di passare dall'assicurazione obbligatoria a quella facoltativa (DTFA 1958, consid. 2 e i riferimenti ivi citati). In effetti se il cittadino svizzero che prende domicilio all'estero desidera avvalersi della sua legislazione nazionale, a lui solo incombe il dovere di mantenere le relazioni con il suo paese e le sue autorità in modo da poter conoscere in tempo utile le possibilità che gli sono offerte. Se omette di informarsi in modo adeguato, dovrà sopportare l'eventuale perdita dei suddetti vantaggi (DTFA 1960, consid. 2; cfr. anche sentenza del TAF C 3417/16 del 2 agosto 2016 consid. 5.1).

**6.3** Nel caso in esame è senza pertinenza e non costituisce una circostanza straordinaria il fatto che l'assicurato dal 2013 abbia svolto i propri studi all'estero. A quest'ultimo soltanto incombeva il dovere di diligenza di informarsi riguardo all'eventuale prosieguo dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria (e del conseguente obbligo contributivo), come pure alle condizioni per poter partecipare all'assicurazione facoltativa (si confronti in proposito DTF 114 V 1 consid. 4b in relazione all'errore sulla qualità d'assicurato, VALTERIO, op cit. pag. 57 N 254). In tal senso, come già detto sopra, non è concesso al ricorrente prevalersi dell'ignoranza del termine

annuale previsto dall'art. 8 cpv. 1 OAF (DTF 124 V 215 consid. 2b/aa e i riferimenti ivi citati).

**6.4** Del resto il ricorrente neppure fa appello all'esistenza di circostanze straordinarie, né ha chiesto – in sede amministrativa o in corso di causa – la concessione di una proroga ai sensi dell'art. 11 OAF. A tal proposito si rileva, a titolo puramente abbondanziale, che neppure a fronte di circostanze straordinarie la domanda del 31 agosto 2017 avrebbe potuto essere accolta: giungendo a distanza di due anni e otto mesi dall'inizio del decorso del termine dell'art. 8 cpv. 1 OAF (31 dicembre 2014), la suddetta domanda aveva già ampiamente superato l'“anno al massimo” di possibile proroga conferibile dall'autorità inferiore secondo l'art. 11 OAF.

#### **7.**

In conclusione il ricorrente non adempie alle condizioni legali per partecipare all'assicurazione facoltativa. La situazione di fatto e di diritto appare chiara ed è provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che la domanda del 31 agosto 2017 è tardiva, come pure che non sussiste alcuna circostanza straordinaria per la quale avrebbe potuto essere concessa una proroga. Ne consegue che a giusto titolo l'autorità inferiore ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa.

#### **8.**

Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione su opposizione impugnata va confermata.

#### **9.**

Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).

Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

**10.**

**10.1** Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS).

**10.2** Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.

**3.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: